

Il regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio da parte del CELVA

*Approvato dall'Assemblea del CELVA
nella seduta del 6 maggio 2014*



INDICE DEL REGOLAMENTO

CAPO I Disposizioni generali	pag. 3
Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)	pag. 3
Art. 2 (Soggetti beneficiari)	pag. 3
Art. 3 (Tipologia di agevolazioni)	pag. 3
Art. 4 (Requisiti di ammissibilità)	pag. 3
Art. 5 (Attività ed iniziative finanziabili e criteri di concessione)	pag. 4
Art. 6 (Entità delle risorse finanziarie)	pag. 4
Art. 7 (Obblighi e responsabilità dei beneficiari)	pag. 4
CAPO II Contributi ordinari	pag. 5
Art. 8 (Presentazione della domanda)	pag. 5
Art. 9 (Contenuto della domanda)	pag. 5
Art. 10 (Istruttoria per l'erogazione dei contributi)	pag. 6
Art. 11 (Commissione)	pag. 6
Art. 12 (Ammissione ed erogazione dei contributi)	pag. 6
CAPO II Contributi straordinari	pag. 7
Art. 13 (Presentazione della domanda)	pag. 7
Art. 14 (Contenuto della domanda)	pag. 7
Art. 15 (Istruttoria per l'erogazione dei contributi)	pag. 7
Art. 16 (Ammissione ed erogazione dei contributi)	pag. 8
CAPO IV Patrocinio	pag. 8
Art. 17 (Natura del patrocinio)	pag. 8
Art. 18 (Presentazione della domanda)	pag. 8
Art. 19 (Contenuto della domanda)	pag. 9
CAPO V Disposizioni finali	pag. 9
Art. 20 (Pubblicità)	pag. 9
Art. 21 (Norme finali e transitorie)	pag. 9

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento determina i criteri, i termini e le modalità di concessione di contributi e del patrocinio da parte del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta soc. coop. (CELVA) per finalità di valorizzazione e sviluppo del patrimonio socio-culturale valdostano.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, i contributi ed il patrocinio sono concessi per la realizzazione e lo svolgimento di quanto specificato al successivo articolo 5.
3. I contributi ed il patrocinio concessi dal CELVA hanno carattere discrezionale e facoltativo e non costituiscono diritto di continuità per l'erogazione di ulteriori contributi o per la concessione del patrocinio per successive edizioni della medesima iniziativa, attività, manifestazione o progetto.

Art. 2 (Soggetti beneficiari)

1. Possono essere ammessi al contributo ed al patrocinio gli enti pubblici e privati, le cooperative, le fondazioni e le associazioni ed ogni altro organismo costituito con atto scritto.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche.

Art. 3 (Tipologia di agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 si distinguono in :
 - a. contributi ordinari di cui al Capo II;
 - b. contributi straordinari di cui al Capo III;
 - c. patrocinio di cui al Capo IV.

Art. 4 (Requisiti di ammissibilità)

1. Per essere ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 3 è necessario che i richiedenti:
 - a. siano costituiti con atto scritto da almeno un anno al momento della richiesta del contributo;

- b. presentino formale domanda al CELVA, nei modi e nei tempi specificati dal presente regolamento compilando uno dei modelli previsti dagli articoli 9, 14 e 19.

Art. 5

(Attività ed iniziative finanziabili e criteri di concessione)

1. La concessione dei contributi ordinari e straordinari, così come la concessione del patrocinio, è riservata ai progetti, alle iniziative, alle attività o alle manifestazioni che, rivestendo interesse pubblico locale, contribuiscono alla valorizzazione delle tradizioni e peculiarità locali e/o perseguono fini socio-solidaristici, in particolare:
 - a. promuovendo l'immagine della comunità valdostana e del suo patrimonio ambientale e culturale;
 - b. valorizzando e tutelando lo sviluppo del territorio valdostano;
 - c. diffondendo i valori dell'associazionismo e del volontariato;
 - d. contribuendo allo sviluppo della ricerca, del progresso e dell'innovazione, quali fonti di crescita della collettività valdostana.
2. Ai fini della concessione dei contributi ordinari e straordinari viene assegnata preferenza ai progetti, iniziative, attività o manifestazioni secondo i seguenti criteri generali:
 - a. presentano organicità nella progettazione e danno garanzie in merito alla attuabilità;
 - b. documentano il buon esito e i risultati ottenuti della medesima iniziativa negli anni precedenti.

Art. 6

(Entità delle risorse finanziarie)

1. Annualmente, con l'approvazione del bilancio di previsione, il CELVA stabilisce l'entità delle risorse finanziarie da destinare ai contributi ordinari e ai contributi straordinari.

Art. 7

(Obblighi e responsabilità dei beneficiari)

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
2. I beneficiari sono responsabili dell'organizzazione, della gestione e dello svolgimento dei progetti, delle iniziative, delle attività e delle manifestazioni rispetto alle quali è stato concesso il contributo o il patrocinio del CELVA. Nessuna responsabilità per tali attività può essere imputata al CELVA.

3. In caso di irregolarità nell'ammissione o nell'utilizzo dei contributi o del patrocinio, il CELVA ne sospende la concessione o ne delibera la revoca chiedendo la restituzione di quanto già concesso.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare l'inammissibilità ad ulteriori richieste di contributo o patrocinio.

CAPO II CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 8 (Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo ordinario deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'annualità di riferimento del contributo. La mancata presentazione della domanda entro tale termine comporta l'archiviazione con esito negativo della stessa.
2. Il CELVA garantisce idonee forme di comunicazione, per il tramite del proprio sito internet, dei termini di presentazione delle domande di contributo ordinario, di cui al punto 1.

Art. 9 (Contenuto della domanda)

1. La domanda di contributo ordinario deve essere compilata sull'apposito modello predisposto dal CELVA, sottoscritta dal legale rappresentante e contenere le seguenti informazioni:
 - a. denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del presente regolamento;
 - b. generalità, residenza, codice fiscale e recapito telefonico del legale rappresentante;
 - c. indicazione dell'ammontare del contributo richiesto;
 - d. indicazione delle coordinate bancarie utili all'accreditamento dell'eventuale contributo.
2. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
 - b. copia dell'ultimo conto consuntivo approvato dagli organi sociali;
 - c. copia del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario oggetto di contributo; in difetto di obbligo di tenuta del bilancio di previsione, occorre presentare quanto meno una relazione previsionale indicante le voci di entrata e di spesa contemplate nell'esercizio finanziario oggetto di contributo.

Art. 10
(Istruttoria per l'erogazione dei contributi)

1. L'ufficio competente del CELVA verifica i requisiti soggettivi dei richiedenti ed oggettivi delle richieste di contributo tenuto conto di quanto stabilito dal presente regolamento.
2. L'ufficio competente può, laddove lo ritenga opportuno ai fini dell'istruttoria, chiedere un'integrazione della documentazione presentata a corredo delle richieste entro e non oltre il 31 maggio dell'annualità di riferimento. L'ufficio competente verifica l'avvenuta integrazione della documentazione e, qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio assegnato, archivia con esito negativo la domanda.

Art. 11
(Commissione)

1. E' istituita una Commissione per l'esame delle richieste di contributo ordinario con funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione del CELVA.
2. La Commissione, presieduta dal Presidente del CELVA, è composta da due consiglieri designati dal Consiglio di Amministrazione.
3. La Commissione si riunisce ogni qualvolta convocata dal Presidente e ha la facoltà di invitare alle proprie sedute eventuali soggetti esterni al fine di procedere ad una corretta istruttoria delle pratiche.
4. La Commissione sottopone al Consiglio di Amministrazione del CELVA la propria proposta di riparto dei contributi ordinari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 12
(Ammissione ed erogazione dei contributi)

1. L'ammissione al contributo e l'entità dello stesso sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione del CELVA, entro il 30 giugno di ogni anno, previa istruttoria curata dall'ufficio competente e tenuto conto della proposta di riparto formulata dalla Commissione di cui all'articolo 11.
2. Il CELVA comunica agli enti soci il piano di riparto dei contributi ordinari e agli interessati l'esito della loro domanda.
3. L'ufficio competente provvede alla liquidazione dei contributi ordinari concessi entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di riparto da parte del Consiglio di Amministrazione del CELVA.

CAPO III CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 13 (Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo straordinario può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
2. La domanda di contributo straordinario deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data di realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione. Il CELVA si riserva, tuttavia, la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre il termine di cui sopra.

Art. 14 (Contenuto della domanda)

1. La domanda di contributo straordinario deve essere compilata sull'apposito modello predisposto dal CELVA, sottoscritta dal legale rappresentante e contenere le seguenti informazioni:
 - a. denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del presente regolamento;
 - b. generalità, residenza, codice fiscale e recapito telefonico del legale rappresentante;
 - c. indicazione dell'ammontare del contributo richiesto;
 - d. indicazione delle coordinate bancarie utili all'accreditamento dell'eventuale contributo.
2. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
 - b. programma del progetto, dell'iniziativa, dell'attività e della manifestazione, corredato di relazione che ne illustri i tempi, il luogo, i destinatari, le modalità di svolgimento e le finalità;
 - c. relazione illustrativa del quadro economico del progetto, iniziativa, attività o manifestazione, contenente la previsione delle entrate e delle uscite.

Art. 15 (Istruttoria per l'erogazione dei contributi)

1. L'ufficio competente del CELVA verifica i requisiti soggettivi dei richiedenti ed oggettivi delle richieste di contributo tenuto conto di quanto stabilito dal presente regolamento.
2. L'ufficio competente può, laddove lo ritenga opportuno ai fini dell'istruttoria, chiedere un'integrazione della documentazione presentata a corredo delle richieste

fissando al richiedente un termine massimo per l'integrazione. L'ufficio competente verifica l'avvenuta integrazione della documentazione e, qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio assegnato, archivia con esito negativo la domanda.

Art. 16
(Ammissione ed erogazione dei contributi)

1. L'ammissione al contributo e l'entità dello stesso sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione del CELVA, previa istruttoria curata dall'ufficio competente.
2. Il CELVA comunica agli enti soci e all'interessato l'esito della domanda e l'entità del contributo concesso.
3. L'ufficio competente provvede alla liquidazione dei contributi straordinari entro trenta giorni dalla presentazione da parte del soggetto beneficiario di idonea documentazione finalizzata a dimostrare l'avvenuta realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione oggetto di contributo.

CAPO III
PATROCINIO

Art. 17
(Natura del patrocinio)

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione del CELVA ad iniziative e manifestazioni ritenute meritevoli di apprezzamento.
2. Il patrocinio è concesso dal Presidente del CELVA ai progetti, alle attività, alle iniziative e alle manifestazioni, organizzati anche al di fuori del territorio regionale, che rivestano contenuti e significati di interesse per le collettività locali e contribuiscano al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
3. Il patrocinio consiste nell'utilizzo, da parte del beneficiario, del logo del CELVA nell'ambito dell'iniziativa per cui è stato concesso. Il patrocinio non comporta oneri a carico del CELVA e benefici finanziari in favore dei progetti, delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni per i quali viene concesso.

Art. 18
(Presentazione della domanda)

1. La domanda di patrocinio può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.
2. La domanda di patrocinio deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data di realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione. Il CELVA si

riserva, tuttavia, la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre il termine di cui sopra.

Art. 19
(Contenuto della domanda)

1. La domanda di patrocinio deve essere compilata sull'apposito modello predisposto dal CELVA, sottoscritta dal legale rappresentante e contenere le seguenti informazioni
 - a. denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o Partita IVA del soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del presente regolamento;
 - b. generalità, residenza, codice fiscale e recapito telefonico del legale rappresentante;
 - c. documentazione contenente le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20
(Pubblicità)

1. Ai fini della trasparenza amministrativa sono previste adeguate forme di pubblicità dei contributi erogati ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del CELVA.

Articolo 21
(Norme finali e transitorie)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea del CELVA.
2. Per l'anno 2014 i contributi ordinari, le cui domande sono già pervenute, verranno concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento approvato dall'Assemblea del CELVA in data 30 ottobre 2012.